

Allegato "B" al n.8608 di raccolta.

STATUTO

della **"AGE-Control Società per Azioni - Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura"**

CAPO I° - NATURA GIURIDICA - SEDE - OGGETTO - ATTIVITÀ - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1986 n.701, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986 n.898, come integrato dall'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n.112, e dall'articolo 17 della legge 21 aprile 2026 n.75, è costituita la società per azioni, con personalità di diritto pubblico, denominata "AGE.CONTROL Società per Azioni - Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura" e, in forma abbreviata, "Agecontrol S.p.A.".

Articolo 2 - Sede legale

La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

Articolo 3 - Oggetto sociale

Oggetto dell'attività sociale è - senza perseguire fini di lucro - lo svolgimento dei controlli e delle azioni previsti, per tutte le filiere del settore agroalimentare, dai regolamenti comunitari e da altre disposizioni, anche nazionali, in materia.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, Agecontrol S.p.A. svolge le seguenti attività in materia di controlli nel settore agroalimentare e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli

istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 27 ottobre 1986 n.701, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986 n.898, introdotto dall'articolo 17 della legge 21 aprile 2026 n.75, Agecontrol S.p.A. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

Su richiesta dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito, per brevità, "AGEA") la Società può svolgere altresì attività di informazione, di formazione, di studio, di analisi e di indagine nonché di ispezione e di certificazione di conformità di prodotti, di processi e di sistemi nel settore agroalimentare.

La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento dell'AGEA ai sensi dell'articolo 2497 c.c..

Agecontrol S.p.A. utilizza i servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) resi disponibili dall'AGEA.

AGEA e Agecontrol S.p.A. svolgono in collaborazione le attività di interesse comune, anche mediante l'assegnazione temporanea delle rispettive risorse umane e la condivisione delle rispettive risorse strumentali, incluse quelle informatiche e tecnologiche, nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 4 - Attività

Per l'adempimento dei compiti istituzionali, la Società con apposite deliberazioni dell'Amministratore Unico:

- può promuovere e commissionare studi, valutazioni, analisi e ricerche di tipo tecnico, giuridico, economico e statistico e quanto altro ritiene necessario per assicurarsi una compiuta valutazione del settore di interesse e dell'oggetto dell'attività;

- può intraprendere ogni altra iniziativa giudicata utile al miglior perseguimento delle finalità proprie dell'oggetto sociale.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicem-

bre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata ai sensi della legge.

CAPO 2° - CAPITALE SOCIALE

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquanta-mila virgola zero zero), diviso in trecento azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, totalmente sottoscritto dall'AGEA.

CAPO 3° - ASSEMBLEE

Articolo 7 - Convocazione e diritto di intervento

Le assemblee della Società sono tenute nel luogo stabilito dall'Amministratore Unico, purché in Italia, salvo espressa richiesta dell'azionista che potrà indicare altro luogo, purché nell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere fatto pervenire tramite posta elettronica certificata al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 2366, comma 4 c.c.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea anche in modalità telematica, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2366, comma 4 c.c., i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'intervento nelle assemblee è regolato dalla legge.

Articolo 8 - Costituzione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 2364 c.c., entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ipotesi l'Amministratore Unico segnala le ragioni della proroga nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c.

Articolo 9 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza di questo, l'assemblea elegge colui che fungerà da Presidente della riunione.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea stessa scelto anche tra persone non legittimate all'intervento in assemblea.

I processi verbali delle adunanze assembleari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario scelto.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 10 - Validità delle deliberazioni

Si applicano gli articoli 2368 e 2369 c.c.

CAPO 4° - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 11 - Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea.

L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge e non può essere dipendente in servizio delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora l'Amministratore Unico sia dipendente della Società, si applica l'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.

L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo, determinato in sede di nomina, non superiore a tre esercizi come previsto dall'articolo 2383, comma 2, c.c. ed è rieleggibile.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Antecedentemente all'adozione di ogni atto gestorio l'Amministratore Unico:

- predispone la proposta di programma di attività con relativo bilancio di previsione, da sottoporre all'adozione dell'AGEA;
- adotta un modello funzionale che consenta, tra l'altro, una apposita specifica rendicontazione delle risorse impegnate e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di controllo sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241;

- informa l'assemblea dell'apertura o della chiusura di uffici operativi nell'ambito del territorio nazionale per il miglior svolgimento delle attività inerenti l'oggetto sociale;
- determina il numero dei dipendenti effettivi della Società e in particolare del personale ispettivo e di controllo, adottando criteri di assunzione e modi di formazione professionale che ne garantiscano l'idoneità per lo svolgimento dei compiti previsti dall'oggetto sociale; conforma le procedure di reclutamento ai principi di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.

Articolo 12 - Direttore Generale

L'Amministratore Unico nomina il Direttore Generale su designazione dell'AGEA. Il Direttore Generale, che dura in carica tre (3) anni, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società e più segnatamente sono a esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci o assegnate dal presente statuto all'Amministratore Unico.

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Amministratore Unico

Le deliberazioni dell'Amministratore Unico, da questi firmate, sono trascritte in apposito libro, tenuto a norma di legge, e sono pubblicate sul sito *web* istituzionale della Società.

Articolo 14 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza della Società, in giudizio e di fronte a terzi, spettano all'Amministratore Unico e alle persone a cui l'Amministratore Unico le abbia delegate.

Articolo 15 - Compenso dell'Amministratore Unico

Il compenso spettante all'Amministratore Unico è determinato dall'assemblea nei limiti di legge.

All'Amministratore Unico spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per la Società sussistono il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali nonché il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

CAPO 5° - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 16 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi, compreso il presidente, e da due membri supplenti, nominati dall'assemblea che, nell'atto della nomina ne determina il compenso; il collegio dura in carica per tre esercizi.

I componenti del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I poteri e i doveri del collegio sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai membri del collegio sindacale spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, scelti dall'assemblea nel rispetto della previsione dell'articolo 2409 *bis* e ss. c.c. e delle altre disposizioni di legge applicabili.

L'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti risulta da apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

CAPO 6° - BILANCIO E ENTRATE

Articolo 18 - Bilancio

La Società predispone il bilancio secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sulle società per azioni.

Le spese della Società sono coperte da entrate derivanti da trasferimenti finanziari dello Stato, dell'Unione Europea, dell'AGEA, da altri eventuali introiti rinvenienti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 nonché da ogni eventuale entrata.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta almeno la ventesima parte da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al socio unico salvo che l'assemblea non deliberi di accantonarli in tutto o in parte a riserva straordinaria.

Articolo 19 - Contabilità

La Società informa la propria contabilità ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale.

Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine dell'esercizio, l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

Il bilancio predisposto come previsto dall'articolo 18 è trasmesso all'AGEA.

CAPO 7° - SCIoglimento - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21 - Scioglimento

Qualora previsto dalla legge, la Società è sciolta con provvedimento dell'AGEA, adottato su conforme parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con l'atto di messa in liquidazione della Società, l'assemblea determina quanto previsto dall'articolo 2487 c.c. e il compenso dei liquidatori.

Articolo 22 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto espressamente dallo statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

F.TI: LORENZO GIACHINI - CAMILLO UNGARI TRASATTI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento da me conservato su supporto analogico, ai sensi dell'art.22 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 e dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89 per uso registro imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE M.U.I.

Registrato a Roma 4 il 7 luglio 2026 al n.23865 serie 1T